

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

Provvedimento: schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Amministrazioni competenti: Ministero della cultura e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della cultura.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 2, comma 6, della legge 16 luglio 2022, n. 106, ha delegato il Governo a emanare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione della predetta delega, nonché di quella prevista al comma 4 del citato articolo 2, nella parte in cui prevede l'individuazione "*di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro*".

In particolare, esso introduce un sostegno economico specifico in favore dei lavoratori dello spettacolo, le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da discontinuità.

I rapporti di lavoro stabili e strutturati sono invero rare eccezioni in tale ambito, laddove il contratto più frequente è il contratto temporaneo (a tempo determinato, a progetto o a collaborazione); seguono a distanza, in ordine di frequenza, le formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d'autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine).

Per gli artisti, in particolare, l'attività lavorativa è caratterizzata dalla saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo e dal succedersi di diversi contratti relativi a prestazioni in singoli spettacoli o prodotti audiovisivi, per cui sono previsti tempi di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

In sintesi, il rapporto di lavoro in questo ambito è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore stesso. E questo contraddistingue in modo netto i lavoratori dello spettacolo.

Con l'introduzione dell'indennità di discontinuità si mira inoltre a valorizzare come "lavorative" attività imprescindibili per lo svolgimento delle prestazioni artistiche che non sono considerate come tali e che, tuttavia, non possono considerarsi disgiunte dall'attività di produzione creativa e culturale. Le prestazioni artistiche, spesso di durata molto contenuta (si pensi a una singola esibizione resa in uno spettacolo da un corista, un ballerino o un attore), presuppongono invero lunghi periodi di formazione e preparazione.

Il lavoro dell'artista non è solo esibirsi, ma anche prepararsi a farlo: è un mestiere di allenamento continuo, arricchimento e ricerca personale costante.

Con la conseguenza che i lavoratori dello spettacolo si trovano, in altri termini, a dover spesso affrontare un periodo di "non lavoro", *sub specie* nondimeno di fase preparatoria o di aggiornamento in vista dei successivi contratti di lavoro o della prosecuzione delle attività lavorative già contrattualizzate.

La relazione AIR, redatta al fine di supportare l'intervento normativo, ha valutato l'efficacia dello stesso quale strumento idoneo alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

A tal fine, sono stati raccolti dati e informazioni dagli Uffici ministeriali competenti, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS.

L'analisi effettuata ha consentito di valutare positivamente l'intervento normativo proposto.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La misura si inserisce nel più ampio progetto di riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo, che sarà realizzato in attuazione delle ulteriori deleghe previste dal citato articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106.

Nel dettaglio, il presente intervento normativo intende sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, considerata la specificità delle loro prestazioni di lavoro e il carattere strutturalmente discontinuo delle stesse.

La discontinuità del rapporto di lavoro costituisce, invero, una caratteristica propria del sistema, essendo «fisiologico» lo svolgimento delle professioni dello spettacolo nell'ambito di produzioni che prevedono tempi e modalità di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

Lo stesso legislatore, con la legge 22 novembre 2017, n. 175, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di spettacolo, si è mostrato consapevole di tanto, invero prevedendo, all'articolo 2, comma 4, lett. l), che, con riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, ci fosse un riordino e un'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinassero in modo sistematico e unitario il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo *“tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative”*.

I lavoratori dello spettacolo, tra l'altro, si trovano spesso a dover affrontare un periodo di “non lavoro”, *sub specie* di fase preparatoria o di aggiornamento in vista dei successivi contratti di lavoro o della prosecuzione delle attività lavorative già contrattualizzate. Tale periodo di tempo non può tuttavia considerarsi disgiunto dall'attività di produzione creativa e culturale in genere.

Gli strumenti di assistenza e previdenza attualmente previsti (es. NAsPI, ALAS) non rappresentano un'adeguata risposta al già citato carattere discontinuo dell'attività lavorativa nel campo dello spettacolo.

In questo settore, come sopra detto, i rapporti di lavoro stabili e strutturati sono rare eccezioni, laddove il contratto più frequente è il contratto temporaneo (a tempo determinato, a progetto o a collaborazione); seguono a distanza, in ordine di frequenza, le formule contrattuali in uso nel mondo dello spettacolo (la cessione dei diritti d'autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine). Per gli artisti in particolare, l'attività lavorativa è caratterizzata dalla saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo e dal succedersi di diversi contratti relativi a prestazioni in singoli spettacoli o prodotti audiovisivi, per cui sono previsti tempi di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

In sintesi, il rapporto di lavoro in questo ambito è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore stesso; questo contraddistingue in modo netto i lavoratori dello spettacolo rispetto a qualsiasi altra categoria, come per esempio i lavoratori stagionali.

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023.

In particolare, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia coloro che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, sono: artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti, suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, attori di prosa, allievi attori,

mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stuntman, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, generici e figuranti, presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo, registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi, direttori della fotografia, light designer, direttori di produzione, ispettori di produzione, segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva, direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager, compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti, coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tescorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli, amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali, tecnici del montaggio e del suono, documentaristi audiovisivi, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, *sound designer*, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti), scenografi, story board artist, bozzettista, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati, architetti, arredatori, costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri, lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

I lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, sono invece quelli individuati con decreto del 25 luglio appartenenti alle seguenti categorie:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Inoltre, l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Dai dati contenuti negli archivi INPS, sono risultati, relativamente all'anno 2022, circa 271 mila soggetti.

Per ogni posizione individuale sono state ricavate le seguenti informazioni:

- numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

- giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile;
- presenza di un contratto a tempo indeterminato;
- presenza di una prestazione Naspi;
- presenza di una pensione diretta;
- ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto;

Sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 2 per accedere alla prestazione sono stati esclusi coloro che nell'anno 2022 si trovavano in una delle seguenti situazioni:

- avevano un contratto a tempo indeterminato;
- percepivano una pensione diretta;
- percepivano una prestazione Naspi;
- possedevano un reddito imponibile IRPEF superiore a 25.000 euro annui (determinato esclusivamente sui redditi da lavoro desumibili dagli archivi dell'istituto);
- non possedevano il reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (determinato sulla base delle informazioni attualmente disponibili);
- avevano meno di sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Inoltre, al fine di individuare i possibili destinatari finali dell'intervento, si è tenuto conto:

- dell'andamento dell'inflazione riportata nell'ultimo documento di economia e finanza;
- di un incremento medio delle retribuzioni del 2% annuo;
- dell'ipotesi che un 15% di soggetti abbia altri redditi imponibili IRPEF, attualmente non rilevabili dagli archivi dell'Istituto, che farebbero superare loro il limite dei 25.000 euro annui;
- di un numero di giornate indennizzate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno di riferimento;
- di un'indennità pari al 60 per cento della misura giornaliera calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate contribuite derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno di riferimento;
- del tetto giornaliero dell'indennità pari al minimale giornaliero contributivo che per l'anno 2023 è di 53,95 euro.

Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022.

Sono stati così identificati circa 20.600 beneficiari annui.

Lo schema di provvedimento incide, altresì, sui datori di lavoro o committenti, nonché su tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con riferimento ai quali l'articolo 7 dello schema di decreto prevede obblighi di contribuzione.

In particolare, il numero di aziende su cui impatta il provvedimento, con riferimento all'anno 2022, sono 71.484, mentre i lavoratori che sarebbero tenuti a versare il contributo di solidarietà sono circa 4.260.

Inoltre, il provvedimento impatta sulle regioni e province autonome, in considerazione del fatto che i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità ivi previsti rientrano, per loro natura, negli ambiti ordinari di competenza delle predette amministrazioni. Le iniziative di formazione e aggiornamento professionale saranno attivate in base alle priorità riscontrate in ciascun territorio, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento in esame si prefigge l'obiettivo di compensare gli effetti negativi del settore lavorativo dello spettacolo, caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità, sulla posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.

In particolare, con la corresponsione della prevista indennità si mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore la cui attività lavorativa è caratterizzata dalla saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo e dal succedersi di diversi contratti relativi a prestazioni in singoli spettacoli o prodotti audiovisivi, per cui sono previsti tempi di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali.

Con l'introduzione dell'indennità di discontinuità si mira inoltre a valorizzare come "lavorative" attività imprescindibili per lo svolgimento delle prestazioni artistiche che non vengono considerate come tali e che, tuttavia, non possono considerarsi disgiunte dall'attività di produzione creativa e culturale. Il riferimento è a quei periodi di "non lavoro" che i lavoratori dello spettacolo si trovano a dover affrontare, quale fase preparatoria o di aggiornamento in vista dei successivi contratti di lavoro o della prosecuzione delle attività lavorative già contrattualizzate.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del Ministero della cultura e delle Direzioni generali competenti, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dall'INPS e dagli altri uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati (qualora esistenti) riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

Al riguardo, si ritiene che le strutture ministeriali maggiormente coinvolte dalle misure in argomento siano la Direzione generale Spettacolo e la Direzione generale Cinema e audiovisivo, mentre, quali principali indicatori associati agli obiettivi delle misure in esame, saranno presi in considerazione:

- il numero di lavoratori del settore dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della cultura, nonché dei titolari di rapporto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a tempo indeterminato, che non siano titolari di indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo;
- il numero e la misura delle indennità corrisposte in favore dei lavoratori del settore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il non intervento di regolamentazione non è stato preso in considerazione, considerato che lo stesso si tradurrebbe in una mancata attuazione della delega.

Con riguardo, invece, alle diverse opzioni in termini di contenuto, si rappresenta che la delega risulta stringente.

In particolare, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022 prevede che il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione

del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

- 1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
- 2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
- 3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
- b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
- c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;
- d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
- e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

In sede di esercizio della delega, nel rispetto dei criteri previsti, sono state valutate varie opzioni in riferimento, in particolare, al requisito di accesso al beneficio concernente il reddito IRPEF, a quello riguardante il numero di giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché con riferimento alla percentuale di giornate indennizzate.

In particolare, si è ipotizzata una prima soluzione che prevedeva il possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a euro 30.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, di 60 giornate accreditate al Fondo pensione nel medesimo periodo e un riconoscimento dell'indennità per una misura pari al cinquanta per cento delle giornate accreditate.

Con tale soluzione, si era stimata una platea di beneficiari pari a circa 21.790 soggetti, con un importo medio dell'indennità pari a 2132. Tuttavia, la stessa determinava effettivi finanziari non congrui rispetto alle risorse stanziare per la copertura della misura.

Si è così optato per una diversa soluzione che, con la previsione di un reddito IRPEF non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, di un numero di giornate accreditate al Fondo pensione nel medesimo periodo pari a 60 e con il riconoscimento dell'indennità per una misura pari a un terzo delle giornate accreditate, consentiva di riconoscere il beneficio a una platea di lavoratori comunque ampia, ossia pari a 20.600 beneficiari annui con un importo medio dell'indennità pari a 1.443 euro per il 2024, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria della misura.

Con riguardo alle risorse stanziare per la copertura della misura, si evidenzia che il comma 7 dell'articolo 2, della legge n. 106 del 2022, prevede che agli oneri derivanti dalla misura in questione si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 – ossia dalle risorse conferite a titolo di oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e dal contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale - nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva invece istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da discontinuità, tenuto conto del

carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, rimettendo l'attuazione dell'intervento ivi previsto all'adozione di un successivo provvedimento normativo.

La prevista decorrenza della copertura degli oneri a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - a partire dal 2023 - è coerente con l'avvenuto trasferimento delle risorse per l'anno 2022 del Fondo in questione, pari a 40 milioni di euro, al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. L'articolo 1, comma 282, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha poi incrementato il fondo SET di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

Tali risorse si aggiungono ai 40 milioni di euro annui a decorrere previsti dalla norma istitutiva del fondo.

Allo stato, il Fondo in questione risulta quindi avere la seguente dotazione:

- 2023: 100 milioni
- 2024: 46 milioni
- 2025: 48 milioni
- a decorrere dal 2026: 40 milioni

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Lo schema di decreto legislativo in esame, nel prevedere l'introduzione di una indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo, appare idonea a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali.

Le attività riguardanti il settore dello spettacolo rivestono, difatti, contemporaneamente un ruolo culturale, educativo e sociale, ma anche economico e produttivo.

Con riguardo ai destinatari dell'intervento, si indicano i seguenti impatti:

- per i lavoratori beneficiari dell'intervento (come descritti al paragrafo 1): percezione di una indennità pari a un importo medio annuo di 1.443 euro, riconoscimento della contribuzione figurativa per le giornate considerate ai fini dell'indennità, svolgimento di percorsi di formazione e aggiornamento;
- per i datori di lavoro o committenti: versamento di un contributo pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo;
- per tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: versamento di un contributo di solidarietà pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La maggior parte dei datori di lavoro interessati dal provvedimento sono PMI. Infatti, con riferimento all'anno 2022, su un totale di 71.484 aziende, 40.312 sono microimprese (fino a 9 dipendenti), 19.495 sono piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti) e 8.263 sono medie imprese (da 50 a 249 dipendenti).

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non ha effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Il lavoratore che intende richiedere l'indennità è tenuto a presentare domanda all'INPS, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza, fornendo le informazioni che attestino la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto legislativo.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La normativa in esame non riguarda il recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce di quanto esposto nelle sezioni precedenti, il provvedimento in oggetto risponde alle esigenze di garantire fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore dello spettacolo, con riconoscimento del carattere strutturalmente discontinuo delle stesse.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

5.2 Monitoraggio

In tale ambito, l'intervento normativo in esame sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne, in particolare, l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato **annualmente** attraverso il monitoraggio, a cura del Ministero della cultura e delle Direzioni generali competenti, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dall'INPS e dagli altri uffici di volta in volta coinvolti.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Come già evidenziato, lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 16 luglio 2022, n. 106, nonché di quella prevista al comma 4 del citato articolo 2.

In questa sede non si è ritenuto necessario svolgere consultazioni, in considerazione del fatto che già in fase di predisposizione della legge di delega le stesse erano state effettuate, a diversi livelli, con soggetti operanti nel settore dello spettacolo.

In particolare, erano stati consultati CGIL, CISL, UIL, FIALS, UGL, AGIS, CReSCo, ANFOLS, Confindustria RTV, APA, AFI, ANICA, PMI, FEM e FIMI – CNA – CONFARTIGIANATO CINEMA E AUDIOVISIVO, UNITA, Bauli in piazza, Facciamolaconta, Co.N.D.A.S., Lavorator_della Danza, Danza Error System, ANSVA-Ass. sindacale di categoria Confesercenti spettacolo viaggiante, ACEP Autori Compositori Editori produttori (musicali), ANEM-Ass. Nazionale Editori Musicali, ASSOLIRICA, CAM Coordinamento delle Associazioni dei Musicisti, EMUSA-Ass. Editori Musicali, Federazione Nazionale Il Jazz Italiano, IBU Associazione Italian Blues Union, KeepOn Live- Ass. Live club e Festival italiani, LA MUSICA CHE GIRA, MIA - Musica Indipendente Associata, PIU - Promoter Indipendenti Uniti, StaGe! + INDIES Coordinamento Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente, Lirica Muta, AudioCoop, Slow

Music, ITALIALIVE events&live industry,ARIACS, Scena Unita, AGI - Associazione Generici italiani dello spettacolo, Alleanza delle Cooperative Italiane Cultura (cooperative nello spettacolo dal vivo e audiovisivo), APS libera associazione Professionale Lavoratori Spettacolo, ARCI Presidenza Nazionali, ASC Associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori, AssoArtisti, CUB Informazione e Spettacolo, FAS-Forum Arte e Spettacolo, FED.IT.ART-Federazione Italiana Artisti, FEDAS Federazione Aziende Spettacolo Italia (aziende fornitrici ed installatrici di impianti audio, illuminotecnici, video etc, Fondazione Centro Studi Doc, ITAL SHOW (ass. legge 4/2013), Movimento spettacolo dal vivo, RISP - Emergenza Continua, Sarte di Scena, ShowNet - Rete di cooperative dei Tecnici Professionisti dello spettacolo, SIEDAS - Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, FAS-Forum Arte e Spettacolo, SQUADRA LIVE, U.N.A. Coordinamento delle Associazioni degli Autori, Unione Artisti – UNAMS, WGI Writers Guild Italia, Artemis Ass. Rete Tecnici e maestranze intermittenti, C.L.A.A.I. Confederazione delle libere Associazione Artigane Italiane, A2U - Attrici Attori Uniti, AMLETA, APS RAAI, Registro delle Attrici e degli Attori Italiani, ATIP-Ass. Teatri Privati Italiani, AUT-Autori, CENDIC- Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea, UTR Unione Teatri di Roma, Voglia di Teatro, Registi a confronto - R.A.C., RAAI - Registro delle Attrici e degli Attori.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Per la predisposizione dello schema di decreto legislativo il Ministero della Cultura ha istituito un gruppo di lavoro, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, nonché di esperti in materia.

Sullo schema di decreto è stato inoltre acquisito il parere del Consiglio superiore dello spettacolo nella seduta del 4 luglio 2023.